II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1986

relativa alla conclusione del protocollo che rinnova l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

(86/222/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il rinnovo dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca [1] risponde al reciproco interesse,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che rinnova l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RUDING

[1] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 53.